

di Daria Scarciglia
Avvocato

DALLA NORMA AL SUO SIGNIFICATO

“I fatti non ci sono, bensì solo interpretazioni”, diceva Friedrich Nietzsche e, parafrasando, si potrebbe sostenere che il diritto, privato della sua interpretazione, non potendo produrre gli effetti dovuti, perda la sua funzione di regolare la vita di una società attraverso un complesso di norme.

È di tutta evidenza come ogni segmento della vita di una comunità sia scandito da leggi, in ogni campo e in ogni circostanza, tanto che persino chi crede di sfuggire ai cosiddetti gravami della legge, in realtà, soggiace semplicemente ad altre norme. Un esempio: pensiamo a coloro che scelgono la convivenza perché contrari alla natura “pattizia” del matrimonio. Non fanno altro che ricadere sotto la normativa che regolamenta le famiglie di fatto.

Volendo restringere il campo alla veterinaria, va detto che, tra tutte le possibili attività professionali, è certamente una delle più ricche quanto

I LABIRINTI INTERPRETATIVI DEL DIRITTO

Come procedere se la norma giuridica è suscettibile di significati diversi?

a produzione normativa di una complessità tale da rendere quasi inevitabile quel dedalo di circostanze che portano spesso a non comprendere più dove sia il diritto.


Spesso una norma sembra smentita da un articolo contenuto in un'altra legge, oppure ci si chiede se una determinata situazione ricada sotto una definizione o piuttosto sotto un'altra regolata diversamente.

Accade continuamente. Basta uno sguardo veloce alla normativa sui far-

maci veterinari e sui vaccini, sulla disciplina degli equidi, sugli obblighi di custodia, sul benessere animale, sulla responsabilità professionale, sull'apicoltura...

Solo la pagina che il sito della Fnovi dedica alle Faq sul farmaco conta già ben oltre trecento quesiti diversi.

E dunque diventa utile fornire qualche indicazione su come vadano interpretate le norme e come interagiscano tra loro i diversi provvedimenti normativi. Non torneremo sui



principi di gerarchia delle fonti del diritto, già trattati nel n. 1 del 2008 (“Come e quando ricorrere alla sanità equina”, pagg. 26-29) e nel n. 4 del 2011 (“Non possiamo dimenticare Lisbona”, pagg. 36-37) del mensile **30 Giorni**, limitandoci a puntualizzare, prima di procedere verso i labirinti interpretativi del diritto, che occorre sempre tener conto che la legge speciale deroga la legge generale, la legge posteriore deroga la legge anteriore, ma la legge generale posteriore non deroga la legge speciale anteriore.

Il primo nodo da sciogliere riguarda il “Chi”. Chi ha la facoltà legittima di interpretare il diritto?

Tutti, ma ovviamente con una diversa portata quanto al peso interpretativo. Tutti siamo non solo tenuti a conoscere le regole del vivere civile, che altro non sono se non la trasposizione in pratica quotidiana dei diversi codici, ma anche ad applicarle correttamente, il che implica una valutazione sul senso di quelle stesse regole. Tuttavia, quando tali valutazioni si fanno confliggenti, interviene il giudice, il quale fornisce un’interpretazione della norma controversa che fa stato solo tra le parti di quel giudizio. Lo stesso giudice, nel decidere di un caso concreto, può avvalersi del parere espresso da altri giuristi e studiosi del diritto. Ma tutte le volte che la legge si esprime in maniera dubbia e senza strumenti interpretativi, si dovrà ricorrere al legislatore, il quale risolverà l’impasse attraverso la cosiddetta “interpretazione autentica”, che altro non è se non una nuova norma giuridica vincolante dal contenuto esplicativo. Innumerevoli sono i quesiti di questa natura rivolti al MinSal nel corso dei decenni.

È vero, però, che non sempre il quesito è pienamente legittimo, nel senso che, nello svolgimento della professione veterinaria, una lettura del dettato normativo secondo una corretta pratica interpretati-

va consente il più delle volte di giungere a conclusioni convincenti ed efficaci.

E quindi il secondo nodo da sciogliere riguarda il “Perché”.

Partendo dal presupposto che spesso le parole non hanno un significato univoco, anche la scelta del significato proprio dei termini diventa opinabile.

- Prescrivere sulla ricetta medica un trattamento di 6-7 giorni può essere considerato “vago” e dunque passibile di sanzioni?
- Maltrattare o uccidere un animale senza necessità è reato; ma cosa significa “senza necessità”?
- Quando la sperimentazione sugli animali diventa “maltrattamento”?
- La macellazione rituale può rendere lecita l’“obiezione di coscienza”?
- Lo sfruttamento degli animali per fini di lucro viola il loro “benessere”?

A queste e a innumerevoli altre domande non sempre è agevole dare una risposta che metta tutti d’accordo, proprio perché si finisce con il dare ai termini significati diversi a seconda di dove risiedono le proprie convinzioni, cosa che il diritto, per sua natura generale ed astratta, non può e non deve consentire.

Allora si cerca di ricostruire le cosiddette “intenzioni del legislatore”. Il legislatore altri non è se non il soggetto istituzionale da cui proviene la norma dubbia: parlamento, consiglio dei ministri, presidente del-

la repubblica, unione europea, consiglio regionale, provinciale, comunale, sindaco, ecc. Ogni volta che si compie questo genere di ricerca, è indispensabile tenere bene a mente che ogni legge nasce per uno scopo e che non è mai fine a se stessa, né sterile esercizio di cavillosità. Quindi si potrebbe dire che, più che ricercare le intenzioni del legislatore, andrebbero indagati i suoi obiettivi.

Ed ecco il terzo e fondamentale nodo da sciogliere: il “Come”.

In primo luogo valutando il contenuto dei lavori preparatori delle diverse leggi, oggi facilmente reperibili in rete, che spesso forniscono indizi importanti per ricostruire la volontà delle forze politiche che ne appoggiarono l’approvazione. In altri termini, tenuto conto che nessuna norma spunta all’improvviso in un ordinamento, per coglierne la portata ed il senso, è utile l’analisi delle motivazioni con cui un istituto è stato introdotto nell’ordinamento, per poter poi valutare le modifiche che ha subito nel tempo ed il modo in cui è stato applicato.

Occorre, infine, fare ricorso ad un criterio sistematico: per determinare la portata e il significato di una disposizione è indispensabile collocarla nel quadro complessivo delle norme in cui va inserita; avulso dal suo contesto, ogni termine può assumere significati diversi e condurre ad erronee interpretazioni. Ad esempio, in punto di diritto, il vaccino è un farmaco, ma non si applica *d’emblée* al vaccino tutta la normativa sui farmaci. È utile, pertanto, prima di procedere ad analizzare il caso specifico su cui si riflette un dubbio interpretativo, collocarlo in un quadro assai più ampio, che consenta di inquadrare preliminarmente la materia di riferimento nel suo complesso, per poi arrivare a definire come il diritto disponibile possa favorire soluzioni equilibrate degli interessi confliggenti ed evitare interpretazioni che contrastino con il senso di giustizia. ■

